

N. R.G. 2017/16651



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**  
Sezione Protezione Internazionale CIVILE II

collegio così composto:

Dott. ssa	Luciana Breggia	Presidente
Dott.	Luca Minniti	Giudice rel. est.
Dott.	Federica Samà	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 3.7.2019 ha pronunciato nel procedimento sommario iscritto al n. r.g. **16651/2017** promosso da:

**[REDACTED]** rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Biagi ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso in viale C.Castracani 243, Lucca  
**CUI 054C200**

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO (97149560589) COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE**

**RESISTENTI**

**PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze**

**INTERVENUTO**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.06.2019, il collegio ha emesso il seguente

**DECRETO**

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 24.11.2017 da **[REDACTED]** avverso il provvedimento di diniego da parte della Commissione Territoriale di Firenze del



03.05.2017 e notificato in data 30.10.2017 con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale all'esito dell'audizione tenuta il 03.05.2017

### **1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo**

Alla Commissione territoriale in sede di audizione il richiedente dichiara di chiamarsi [REDACTED], di essere cittadino del [REDACTED], nato il [REDACTED] nel distretto di Ziguinchor.

Il richiedente riferisce in particolare :

- di voler svolgere l'audizione in lingua francese;
- di essersi trasferito subito dopo la nascita, con la sua famiglia a Sindian ( un villaggio nel comprensorio di Bignona);
- che il proprio padre lavorava come commerciante nel settore alimentari e che lo stesso è deceduto per cause naturali nel 2004;
- che una volta deceduto il proprio padre, la madre ha perso il proprio lavoro;
- che il fratello si è arruolato tra i ribelli delle Casamance e non hanno più avuto alcuna notizia di lui;
- che l'arruolamento del fratello ha causato dei problemi alla sua famiglia, poiché venivano emarginati e nessuno si recava a casa loro per paura di avere delle problematiche con il Governo;
- che nel 2007 ha lasciato gli studi per aiutare la propria madre nel lavoro;
- che il fratello è stato accusato di aver ucciso, con altre persone, un politico locale di nome Elhadj Oumar Lamine Bodj ( ex presidente del consiglio Regionale del 2006);
- che la loro abitazione veniva perquisita spesso e la situazione era divenuta invivibile , per tale motivo ha deciso con la sua famiglia ( madre e sorella) di trasferirsi in Mauritania ( di cui era originaria la madre) dove hanno vissuto dal 2007 al 2015 e dove lui ha lavorato come pasticciere; - che non può tornare nel proprio paese in quanto la famiglia del politico ucciso li ha minacciati di morte; il bestiame che possedevano è stato saccheggiato e nel 2007 ha personalmente subito delle aggressioni che hanno lasciato dei segni sul suo corpo.

La Commissione ha negato la protezione internazionale affermando che:

1. quanto riferito dal richiedente sarebbe una narrazione stereotipata, estremamente generica, la marginalizzazione subita si baserebbe più su sensazioni del richiedente. Non riferirebbe di



provvedimenti vessatori ed ingiustificati da parte di autorità, ma semplicemente delle perquisizioni alla ricerca del fratello. L'aggressione che avrebbe subito da parte del nipote del politico sarebbe stata narrata in modo estremamente generico;

2. i fatti narrati e la condizione del Paese di origine del richiedente non integrerebbe alcuna delle forme di protezione internazionale;
3. non emergerebbero gravi motivi di carattere umanitario.

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente eccepiva che:

- nel 2007, il Sig. ██████, sarebbe stato aggredito dal nipote di El Hadij Oumar Lamine Badji solamente perché fratello di un uomo forse coinvolto nell'omicidio. In seguito all'aggressione, per il timore che potesse accadere di nuovo, la famiglia si sarebbe trasferita inizialmente nella città di Tambacounda, dove riceveva l'ospitalità di un amico del padre per un periodo di circa quattro mesi, dopodiché, nel gennaio 2008, l'intero nucleo familiare si sarebbe trasferita in Mauritania, presso la famiglia materna;
- All'inizio del 2012, la Mauritania varava una legge che inaspriva severamente la normativa in materia di regolare soggiorno dei cittadini stranieri, impedendo di fatto ai cittadini senegalesi la possibilità di regolarizzarsi (<http://www.igfm.sn/dures-conditions-pour-lobtention-de-la-carte-desejourles-ouvriers-senegalais-de-mauritanie-orient-leur-colere/>, ma anche la pagina ). Ne sarebbe derivato che , il ricorrente, con il poco denaro guadagnato, svolgendo la professione di pasticciere, non avrebbe in alcun modo potuto sostenere i costi della regolarizzazione, per tale ragione, il ricorrente, nel 2015 avrebbe deciso di lasciare la Mauritania, in cerca di migliori condizioni di vita, ed attraversato il Niger e la Libia sarebbe infine giunto in Italia il 5 settembre 2015;
- la narrazione del ricorrente non sarebbe affatto stereotipata: la vicenda narrata semplicemente comune nella regione della Casamance, dove da più di trenta anni è in corso un conflitto tra forze governative e ribelli indipendentisti;
- in sede di audizione il richiedente avrebbe dato tutti i dettagli che, anche in considerazione della sua giovanissima età all'epoca dei fatti, poteva fornire: il giorno esatto della morte del padre, il nome del politico ucciso, la condizione in cui si sono trovati lui, la madre e la sorellina per il solo fatto di essere parenti di un ribelle;
- la narrazione del richiedente apparirebbe semplice e non artefatta, e comunque lineare ed esaustiva;
- nel verbale di audizione non verrebbero riferite "mere sensazioni" in riferimento all'emarginazione nei confronti della famiglia del richiedente bensì fatti concreti ;



- il conflitto a bassa intensità presente nella regione della Caasamance non sarebbe ancora risolto ed i periodi di tregua non garantirebbero il raggiungimento di una pace duratura;
- in riferimento alla vicenda di El Hadji Oumar Lamine Badji solamente nel gennaio 2015 sarebbe stato emesso un verdetto contro nove persone ritenute responsabili dell'aggressione, mentre i mandanti non sarebbero ancora stati individuati. Le notizie reperite su internet descriverebbero come la famiglia dell'ex Presidente del Consiglio Regionale sia attiva nella volontà di perseguire i responsabili, ancora nel 2016;

A fronte dei fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria.

Il PM ha ritenuto che, alla luce dell'attività istruttoria compiuta, non sono parsi sussistere motivi ostativi ai sensi degli articoli 10, 12 e 16 del D. Lgs. 251/2007; che, anche alla luce della completa ed esauriente motivazione del provvedimento della Commissione territoriale, che si richiama e condivide, non si possono considerare sussistenti i presupposti di cui agli articoli 7 ed 8 del D. Lgs. 251/2007 per il riconoscimento dello status di rifugiato e nemmeno quelli di cui all'art. 14 del medesimo Decreto Legislativo, richiesti per il riconoscimento della protezione sussidiaria; che la situazione rappresentata dal ricorrente non è parsa integrare gli estremi di "atti di persecuzione" nè configurare l'ipotesi del rischio effettivo di subire un "danno grave" conseguente al rientro al proprio Paese di origine, così come definiti dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza di legittimità; che il racconto del ricorrente è apparso essere lacunoso e contraddittorio ed è rimasto un mero assunto di parte, privo di riscontro istruttorio e di corrispondenza con le informazioni relative alla situazione del Paese di origine ed alla specifica condizione del richiedente asilo, per come anche la Commissione territoriale ha evidenziato; che, infine, non sono state ravvisate, nel caso in esame, quelle ragioni di carattere umanitario di cui agli articoli 5, comma 6°, del D. Lgs. 286/1998 ed art. 11, comma 1°, lett. c-ter), del D.p.r. 394/1999, non trovandosi il richiedente asilo in particolari condizioni di vulnerabilità e non emergendo elementi tali da escluderne il rimpatrio in condizioni di dignità e di sicurezza.

In sede di audizione davanti al giudice il richiedente ha riferito, parlando in lingua italiana,  
“Vivevo nel villaggio di Sindian, che ha circa trenta case; non ho una foto di mio fratello ed ultimamente ho saputo che è in vita, perché ho parlato su Facebook con un mio amico che vive a Sindian. Questo mio amico ha saputo dai giornali che mio fratello è diventato una persona facente

Pagina 4



parte del gruppo dei ribelli di Casamance; proverò a vedere se trovo qualcosa riguardo a mio fratello. Questo mio amico ha sentito dire che mio fratello è ancora vivo, ma non saprei dirlo con certezza perché cambiano spesso nome; mio fratello fa parte del gruppo Mfdc, ed il capo del suo gruppo è Salif Sadio. La città più grande vicina a Sindian è il dipartimento di Bignona; io non lavoravo, studiavo ed aiutavo mia madre. Dentro il villaggio c'era una sola scuola e tutti i bambini studiavano lì. Il 19 Giugno dovrò fare l'esame pratico di guida. Ho preso il diploma ed ho fatto corsi di lingua italiana di livello B1 e B2; mia mamma è deceduta il 5 Giugno. Mia sorella vive in Mauritania.”

Con nota di deposito del 27 giugno 2019 il ricorrente ha allegato tre fotografie , due del fratello da bambino e da adolescente ed una estratta da un fotogramma televisivo in cui si ricava con elevato grado di probabilità la identità del fratello come miliziano dell'MFDC

## **2. Valutazione delle prove**

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).



Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.

La verifica delle dichiarazioni del richiedente ha consentito di accertare con certezza che egli provenga dalla regione del Casamance nella quale anche di recente si sono riaccesi scontri , combattimenti violenti ed episodi di saccheggio in qualche modo ricollegabili alla permanente presenza delle truppe del MFDC .

Ed invero il confronto delle fotografie sopra menzionate rende altamente verosimile l'identità tra il bambino e l'adolescente ritratti nelle fotografie allegate ed il giovane miliziano rappresentato nel fotogramma della trasmissione televisiva in cui si vede il giovane fratello del ricorrente.

### **3. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.**

In merito alla domanda di asilo la parte ricorrente non ha allegato alcuno dei fatti integranti il presupposto normativo previsto dalla Convenzione di Ginevra. Non è infatti neppure stato allegato quanto richiesto per riconoscere lo status di rifugiato all'odierno ricorrente.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra , del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.*

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.



Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna propria affiliazione politica né di aver preso parte ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili, né risulta riconducibile alle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

I fatti rappresentati dal ricorrente devono ritenersi irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

E neppure nel presente giudizio, a seguito dell'audizione approfondita ed analitica, sono state colmate dal ricorrente le lacune probatorie riscontrate in sede amministrativa e conseguentemente la valutazione svolta dalla Commissione Territoriale risulta condivisibile, non sussistendo alcun concreto elemento dal quale emerga il fondato timore del ricorrente di subire una persecuzione personale e diretta qualora rientrasse nel proprio Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

#### **4. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.**

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007 lo *status* di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L'art. 3 del Decreto Qualifiche, D.Lgs. 251/2007 prevede che il giudice (e, prima di lui, la Commissione) giochi un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale (Cass. SS.UU. 27310/008).



Il giudice ha l'obbligo di esaminare la domanda di protezione internazionale su base individuale, valutando anche tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione e suddetto esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 Decreto Qualifiche; Cass. 20637/2012 e 15782/2014).

In via generale, osserva questo giudice che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti internazionali riconosciuti. La lettura del corretto significato da attribuire alla nozione di "conflitto armato interno", dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in particolare all'art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949, secondo cui, per stabilire la sussistenza di un conflitto armato interno, dovrebbero essere considerati quali requisiti sufficienti l'esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo II.

Ancora in via generale, si osserva che, come affermato dalla Corte di Giustizia, "nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione che di per sé fa sopporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell'elevato livello di violenza" (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465), ed ancora più di recente, la Corte di Giustizia (con riferimento alla domanda di protezione presentata da un cittadino della Guinea) ha precisato che: "l'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione" (Corte di Giustizia, IV Sezione, 30 gennaio 2014, Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides).

Il Tribunale nei tempi recenti e sino ad un anno fa ha ritenuto che il conflitto nella zona di





Casamance, iniziato oltre trent'anni fa, si fosse notevolmente placato perché vigeva di fatto un cessate il fuoco come ha scritto la Commissione e ciò pur prescindendo dal fatto che il cessate il fuoco non è stato seguito dalla consegna delle armi e dallo scioglimento delle milizie indipendentiste che ancora occupano parte del territorio.

Le più recenti informazioni che si riportano di seguito smentiscono questa valutazione della Commissione.

Con riferimento anche solo agli ultimi mesi del 2018, nella provincia di Ziguinchor in Casamance, dalla quale proviene il richiedente si sono moltiplicati gli attacchi armati e gli atti di banditismo violenti.

Dunque la situazione di conflitto è di nuovo molto attuale come si legge nelle seguenti notizie di agenzie di stampa.

1. <https://kewoulo.info/bignona-chef-de-village-de-dombondir-neveu-tues-hommes-armes/> Le chef de village de Dombondir, Abdoulaye Sagna, et son neveu Seyni Sagna ont été tués ce lundi vers 14 heures. Ils ont été attaqués à coups de machettes par six assaillants supposés appartenir au Mouvement démocratique des forces de Casamance (Mfdc).
2. <http://xalimasn.com/ziguinchor-attaque-du-pont-de-niambalang-un-pecheur-tue/>
3. <https://senbaat.com/ziguinchor-attaque-a-main-armee-une-des-victimes-racontelhorreur.html>  
<http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-17-43/item/79600-ziguinchor-attaque-amain-armee-dans-le-village-de-baghagha.html> nel quale si legge che “Les attaques à main armée se multiplient dans le département de Ziguinchor, renouant cette partie de la Casamance avec la violence après une accalmie de plus de cinq ans. En effet, des hommes armés y ont encore sévi, dans la nuit de jeudi dernier ».
4. [http://www.sudonline.sn/les-recettes-vertes-d-une-guerre-trentenaire\\_a\\_41873.html](http://www.sudonline.sn/les-recettes-vertes-d-une-guerre-trentenaire_a_41873.html) in cui si legge : « Le conflit indépendantiste en Casamance, dans le Sud du Sénégal, est en passe de franchir ses trente-six années de crise, soit le plus vieux des foyers actifs de guerre en Afrique. L'insécurité ambiante entretenue par une guérilla forestière fait le lit d'exactions multiples. Au rang des actes délictueux, figure le trafic illicite de bois. Les enjeux économiques de ce trafic dépassent les frontières et font perdurer la crise. L'ampleur des coupes installe un chaos écologique dans un contexte de réchauffement climatique et de survie, par l'entremise des mécanismes d'adaptation aux changements climatiques. Le diagnostic révèle une implication avérée d'acteurs multiples à la faveur de leur titre, rangs ou



qualité. Cependant, l'accalmie sur le terrain tempère, quelque peu, les ardeurs sur ce pillage à grande échelle. Mais jusqu'à quand ? Sud quotidien, avec l'appui de E-jicom, vous propose une enquête sur le sujet.

Le trafic illicite de bois en Casamance est sur une tendance baissière, ces deux dernières années, à en juger par le silence des armes. C'est le résultat d'une accalmie qui dissipe le spectre d'attaques rebelles dans cette partie sud du Sénégal. Les bombardements assourdissants entre belligérants (séparatistes et Forces armées sénégalaises) ont cessé de frémir les oreilles. Et, pendant ce temps, les activités économiques reprennent progressivement en milieu rural. L'Etat du Sénégal n'a pas hésité à mettre cette accalmie à profit pour reprendre le contrôle de l'exploitation du couvert végétal à la faveur de l'éviction de l'ancien président gambien, Yahya Jammeh, accusé d'héberger les ennemis de la forêt casamançaise.

Pour autant, la bande frontalière avec la Gambie est loin d'être assez assainie des prédateurs véreux de la forêt. De Diogué, en basse Casamance, à Gouloumbou, en haute Casamance, le trafic fait son bonhomme de chemin. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), «le Sénégal perd chaque année 40.000 hectares du fait de la déforestation». Et, le Sud étant le plus boisé perd ses massifs forestiers à la vitesse de l'électron. Des facteurs divers et multiformes assurent la survie de ce commerce illicite, selon plusieurs témoignages

5. [https://www.seneneews.com/actualites/attaque-a-ziguinchor-un-mareyeur-blesse-5-boeufsemportes\\_239260.html](https://www.seneneews.com/actualites/attaque-a-ziguinchor-un-mareyeur-blesse-5-boeufsemportes_239260.html)
6. [https://www.dakaractu.com/ZIGUINCHOR-ATTAQUE-ARMEE-AU-PONT-DENIAMBALANG-Les-faits-expliques-et-corrobores-par-le-temoignage-d-unevictime\\_a151271.html](https://www.dakaractu.com/ZIGUINCHOR-ATTAQUE-ARMEE-AU-PONT-DENIAMBALANG-Les-faits-expliques-et-corrobores-par-le-temoignage-d-unevictime_a151271.html)
7. <https://senegalinfos.com/mbacke-un-foirail-attaque-par-une-bande-de-malfaiteurs/>

Gli episodi che vi cito sono tutti successivi al gennaio 2018 quando è avvenuto l'attacco che ha portato a 13 morti che ancora oggi viene commentato così : “Le professeur Balla Moussa Daffé, ancien maire de Sédhiou et ancien ministre de la Recherche scientifique et technique, est d'avis que si l'attaque de Ziguinchor était dirigée contre des militaires on aurait compris que ce sont des éléments du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc). Aussi suppose-t-il qu'il s'agit d'éléments incontrôlés qui manifestent leur désaccord par rapport au processus de paix considérant que l'accalmie est un début de paix à laquelle ils n'adhèrent pas.



Il a expliqué qu'il y a une coïncidence troublante entre l'appel du Président à la consolidation de la paix et le carnage qui s'est produit avec ces 13 jeunes froidement tués cette après-midi. Pour Balla Moussa Daffé, la pluralité des leaders dans le maquis, la rivalité entre Salif Sadio et César Atoute

Badiate ne facilitent pas le dialogue entre les deux ailes" in

8. <http://xalimasn.com/attaque-de-ziguinchor-si-cetait-contre-des-militaires-on-aurait-compris/>.

Al richiedente la cui vicenda personale è anche connessa alla partecipazione del fratello al MFDC non può perciò negarsi la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. C) del Dlgs 251/2007.

### 5. Sulle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

La Commissione non aveva però, al momento della decisione, gli elementi per valutare e riconoscere la protezione accordata in questa sede perché l'accoglimento si fonda in prevalenza su fatti successivamente avvenuti.

Per questo le spese devono esser compensate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso;
- 2) riconosce a [REDACTED] la protezione sussidiaria;
- 3) dichiara compensate le spese
- 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
- 5) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Firenze il 3.7.2019

Il Giudice est.

Il Presidente



Luca Minniti

dott.ssa Luciana Breggia

